XVI legislatura

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti

(Atto del Governo n. 436)

Marzo 2012 n. 120



servizio del bilancio del Senato



Servizio del Bilancio Direttore ...

rettore ... tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Penato Loiero

dott. Renato Loiero tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

Premessa	1
Articolo 3 (Attribuzione e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale)	1
Articolo 6 (Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo)	4
Articolo 7 (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP),) 5
Articolo 8 (Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP)	6
Articolo 9 (Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi)	7
Articolo 10 (Controllo della veridicità delle dichiarazioni)	8
Articolo 11 (Attività a tempo parziale degli studenti)	9
Articolo 12 (Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi)	10
Articolo 13 (Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari)	11
Articolo 18 (Sistema di finanziamento)	12
Articolo 19 (Disponibilità finanziaria)	16
Articolo 20 (Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario)	17

PREMESSA

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta all'articolo 5, comma 1, lettera *d*) della legge di riforma del sistema universitario n. 240 del 2010, che prevede la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, nonché della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), relativa alla valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti ed i collegi storici.

Di seguito vengono analizzati solo gli articoli considerati dalla RT e quelli che presentano profili finanziariamente rilevanti.

Articolo 3

(Attribuzione e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale)

La norma individua le attribuzioni ed i compiti, in materia di diritto allo studio, dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.

Lo Stato ha competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantire l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale, mentre le regioni hanno competenza esclusiva in materia di diritto allo studio e, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi per il conseguimento del successo formativo.

Le università e le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, provvedono a:

- organizzare i servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio;
- promuovere le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
- agevolare la frequenza ai corsi e lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori e sale studio;
- promuovere, sostenere e pubblicizzare attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in

- collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative strudendesche;
- curare l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione Europea e internazionali;
- promuovere gli interscambi di studenti con università italiane ed estere in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli:
- sostenere le attività formative autogestite dagli studenti, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica e musicale disciplinano, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi. I medesimi enti possono altresì concedere un prestito d'onere aggiuntivo in favore degli studenti di particolari corsi che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio a condizioni agevolate ed in misura massima pari all'importo della borsa di studio.

Infine si stabilisce che gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onere, con le modalità indicate nel presente articolo.

<u>La RT</u>, per la stima degli oneri derivanti dalla norma e la dimostrazione che ai medesimi si può far fronte con le risorse disponibili, utilizza i dati relativi al numero di prestiti erogati dalle università e dalla regione Toscana a partire dall'anno accademico 2003/2004 fino al 2007/2008. Da tali dati emerge che nel periodo considerato le università hanno erogato, in media per ciascun anno, circa 326 prestiti, mentre quelli erogati dalla regione Toscana sono pari a 48. Considerando un importo medio per ogni singolo prestito di 3.000 euro, si ha che l'importo complessivamente erogato dal sistema bancario per conto degli atenei è pari a 976.500 euro, mentre quello concesso per conto della regione Toscana ammonta a 145.500 euro, per un valore complessivo pari a 1.222.000 euro. Tale importo viene arrotondato prudenzialmente a 2.000.000 euro.

La RT afferma che in genere il Fondo di garanzia viene quantificato in misura pari al 3-5% dell'importo concesso, per cui l'importo da accantonare ammonterebbe a circa 100.000 euro (2.000.000*5%).

Per quanto riguarda il contributo interessi, l'onere complessivo pari alla copertura del totale degli interessi, ovvero il 5% dell'importo del prestito, ammonta a 100.000 euro per ciascuna coorte di prestiti. Cumulando per ciascun anno gli oneri relativi a quattro coorti di studenti e ipotizzando che tutti gli studenti beneficiari del prestito

possano beneficiare del contributo in conto interessi, si giunge ad una somma complessiva di 400.000 euro.

In totale, la RT quantifica in 500.000 euro annui l'accantonamento del fondo di garanzia e l'eventuale contributo in conto interessi.

Ipotizzando un incremento raddoppiato dei prestiti per effetto della disciplina in esame, si avrebbe un incremento di spesa di 500.000 euro su scala nazionale, che, secondo la RT, potrebbe essere coperta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT, nel giustificare la propria quantificazione, sottolinea che la concessione del prestito d'onore rappresenta una facoltà e non un obbligo delle istituzioni interessate, che il fondo di garanzia non comporta necessariamente l'erogazione della spesa ma solo il suo accantonamento ad un fondo rotativo e che in genere gli studenti procedono regolarmente alla restituzione degli importi ottenuti.

Pertanto, secondo la RT, dall'attuazione della presente disposizione non si prevedono effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, con riferimento alle attività che le università e gli istituti AFAM devono svolgere in materia di diritto allo studio e al fine di dimostrare che le stesse possono essere svolte nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, appare opportuno fornire maggiori informazioni circa la sostenibilità di tali attività, specificando in particolare, se la presente disposizione, incrementando le suddette attività non possa creare delle criticità nei bilanci degli enti chiamati a farvi fronte.

Relativamente alla quantificazione degli oneri connessi alla concessione di prestiti d'onore, si rileva che la RT riporta unicamente i dati delle università e della regione Toscana senza considerare le restanti regioni, anche se poi prudenzialmente l'importo complessivo annuo dei prestiti d'onere viene incrementato da 1.222.000 euro a 2 mln di euro. Per tale motivo andrebbe valutato se l'onere complessivo riportato in RT e quantificato in 500.000 euro annui su scala nazionale sia prudenziale.

Non vengono poi fornite ulteriori informazioni per spiegare alcune ipotesi assunte a base del calcolo dell'onere, quale l'importo medio dei prestiti d'onere, la percentuale dell'entità del fondo di garanzia rispetto ai prestiti concessi, il numero di coorti di studenti assunti per determinare l'onere complessivo del contributo in conto interessi.

Pur convenendo con la RT circa la facoltà e non l'obbligo della concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti d'onore e la corresponsione di quote di interessi, andrebbe chiarito con quali risorse presenti a legislazione vigente potrebbe essere finanziariamente coperta la spesa in esame che anche la RT presuppone in incremento per effetto della nuova disciplina.

Articolo 6

(Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo)

La norma elenca le tipologie di strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore, quali: i servizi abitativi, di ristorazione, di orientamento e tutorato, le attività a tempo parziale, i trasporti, l'assistenza sanitaria, l'accesso alla cultura, i servizi per la mobilità internazionale, il materiale didattico e gli altri servizi definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle istituzioni AFAM.

Tali strumenti e servizi sono assicurati agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al successivo articolo 8, tramite l'erogazione di una borsa di studio.

<u>La RT</u> afferma che il sistema di finanziamento della norma è descritto all'articolo 18, mentre la copertura del fondo integrativo statale per le borse di studio è prevista all'articolo 19 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

<u>Al riguardo</u>, si rinvia a quanto affermato al successivo articolo 18.

Articolo 7

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP))

La norma stabilisce che l'importo standard della borsa di studio è determinato considerando le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione della borsa di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.

L'importo standard della borsa di studio, determinato con decreto ministeriale, tiene conto dei costi di mantenimento agli studi, rilevati considerato l'onere che lo studente sostiene per il materiale didattico, il trasporto, la ristorazione e l'accesso alla cultura e, per gli studenti fuori sede, l'alloggio. Tali voci di spesa sono quantificate tenendo conto della condizione economica dello studente.

La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono ai corsi di istruzione superiore e che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP di cui all'articolo 8, indipendentemente dagli anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.

Il decreto ministeriale di determinazione della borsa di studio fissa anche i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

Per i primi tre anni accademici dall'entrata in vigore del presente decreto, l'importo della borsa di studio è determinato, sempre con decreto ministeriale, in misura diversificata, a seconda della condizione economica ed abitativa dello studente.

<u>La RT</u> afferma che il sistema di finanziamento della norma è descritto all'articolo 18 mentre la copertura del fondo integrativo statale per le borse di studio è prevista all'articolo 19 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la previsione normativa della concessione della borsa di studio a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP di cui all'articolo 8, non possa configurarsi come un diritto soggettivo e, come tale, difficilmente esercitabile nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per le osservazioni attinenti il sistema di finanziamento della norma e la copertura del fondo integrativo statale si rinvia a quanto indicato nel successivo articolo 18.

Articolo 8

(Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP)

La norma individua nel merito e nella condizione economica degli studenti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio.

Il requisito del merito è definito per garantire il completamento dei corsi di studio entro la durata normale.

Il requisito della condizione economica prevede quale sistema di misurazione l'indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 e anche la situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono modalità integrative di selezione l'indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

Per gli altri servizi per il conseguimento del successo formativo di cui all'articolo 6 e gli eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entità e le modalità delle erogazioni, nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dagli istituti AFAM per gli interventi di rispettiva competenza valutando le condizioni economiche dello studente.

Sino all'emanazione del decreto ministeriale di determinazione delle borse di studio rimane in vigore il DPCM "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario" del 9 aprile 2001 relativamente ai requisiti di merito e di condizione economica.

Si stabilisce infine che gli interventi delle regioni e delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire alla persona con disabilità di mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita. A tal fine gli interventi di tutorato possono essere affidati ai "consiglieri alla pari".

<u>La RT</u> non si occupa della norma nello specifico.

Al riguardo, si rileva che la disposizione concernente gli interventi in favore delle persone con disabilità a garanzia del controllo della propria vita sembra, in linea di principio, ribadire quanto già previsto in favore delle persone diversamente abili dalla legislazione vigente. Sul punto, appare utile acquisire un conferma dal Governo, assicurando, altresì, che gli interventi di tutorato da parte dei consiglieri alla pari possano essere svolti nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 9

(Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi)

L'articolo definisce le modalità mediante le quali sarà applicata la disciplina sulla graduazione e sull'esonero dalle tasse e dai contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario; in particolare le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, valutano la condizione economica degli iscritti sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. n. 109 del 1998, tenuto conto anche della situazione economica del territorio in cui hanno sede le istituzioni predette e potranno considerare anche i differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

È inoltre previsto l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli studenti che presentino i requisiti per il conseguimento della borsa di studio così come disciplinato nel precedente articolo 8 del decreto in esame e per gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.

Per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano e per gli studenti che abbiano interrotto gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, è previsto l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

Le università statali e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono prevedere, autonomamente e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari per gli studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, per quelli che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti e conseguano regolarmente tutti i crediti previsti dal piano di studi e per gli studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

Viene anche previsto che le università non statali riconosciute riservino una quota del contributo statale erogato ai sensi della legge n. 243 del 1991² agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, mediante la concessione di esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi; queste istituzioni possono anche prevedere autonomamente esoneri da tasse e contributi universitari a favore degli stessi soggetti precedentemente richiamati e cioè: studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66 per cento, studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti, con regolare acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

È previsto che dette istituzioni comunichino annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero ed al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati parzialmente o totalmente dalle tasse e contributi universitari differenziati per tipologia di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

Per quanto attiene le università non statali legalmente riconosciute sarà loro assicurata copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dall'applicazione

7

¹ Vengono inoltre previste dal comma 3 dell'articolo 8 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del citato D.Lgs. n. 109 del 1998, anche modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

² În materia di università non statali legalmente riconosciute.

della disposizione in parola mediante decreto di riparto dei contributi (di cui alla citata L. 243 del 1991) e riceveranno specifici incentivi commisurati all'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000-2001, dalle tasse e contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità di cui al precedente articolo 8 del decreto in esame.

<u>La RT</u>, nel limitarsi a riassumere i requisiti che gli studenti debbono presentare al fine di ottenere le graduazioni e gli esoneri dalle tasse e dai contributi universitari e nel ribadire che le università non statali vedranno coperti gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della disciplina in parola, evidenzia che le disposizioni qui accennate comportano nuovi o maggiori oneri e che le modalità di copertura sono descritte all'articolo 18 del presente decreto a cui si fa debito rinvio.

Al riguardo si evidenzia che la RT non presenta la stima del maggior onere generato dalle nuove modalità di erogazione dei benefici ammessi nell'ambito delle prestazione del diritto allo studio universitario; di riflesso non si è pertanto in grado di poter valutare la congruità delle forme di copertura a cui peraltro la RT fa rinvio richiamando quanto evidenziato nel successivo articolo 18 del decreto in esame.

Articolo 10

(Controllo della veridicità delle dichiarazioni)

Il presente articolo disciplina, in attesa che le disposizioni recate dall'articolo 38, comma 2, del D.L. 78 del 2010³ siano attuate, le modalità attraverso le quali le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e gli enti erogatori dei servizi di cui al decreto in esame, procedono al controllo della veridicità delle dichiarazioni in ordine alla situazione familiare dello studente; a tal fine è data la facoltà di accesso diretto al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate, previa apposita convenzione.

³ Si rammenta che il citato comma prevede che sia attivata apposita convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate finalizzata allo scambio di informazioni necessarie all'emersione di soggetti che non avrebbero avuto diritto a fruire, o ne avrebbero avuto diritto in misura inferiore, delle prestazioni sociali agevolate erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario.

Prima dell'erogazione dei benefici economici recati dalle disposizioni all'esame, gli enti su richiamati invieranno gli elenchi dei beneficiari all'amministrazione finanziaria e potranno richiedere specifici controlli e verifiche fiscali.

Viene anche disciplinato che i titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di dette provvidenze economiche siano inseriti nelle categorie da assoggettare ai massimi controlli.

Viene infine prevista una sanzione amministrativa nel caso in cui i soggetti beneficiari delle agevolazioni fruite nell'ambito del diritto allo studio universitario presentino dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al solo scopo di fruire delle provvidenze in discorso, nonché la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

<u>La RT</u> non prende in considerazione la norma.

<u>Al riguardo</u> non si ha nulla da osservare nel presupposto che l'amministrazione finanziaria effettui i controlli e le verifiche fiscali in argomento utilizzando le risorse attualmente a disposizione, senza quindi aggravio di oneri di natura amministrativo-gestionale.

Articolo 11

(Attività a tempo parziale degli studenti)

La norma contempla l'attività a tempo parziale degli studenti. L'attività è disciplinata con regolamento da parte delle università, istituzioni AFAM ed enti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio.

I regolamenti sono emanati rispettando i criteri della selezione degli studenti in base al merito negli studi, della prestazione lavorativa dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico e, a parità di curriculum formativo, privilegiando le condizioni economiche più disagiate.

Le collaborazioni sono assegnate nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni AFAM, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

La collaborazione non può comportare l'erogazione di un corrispettivo, esente da imposte, superiore ai 3.500 euro annui e non è considerata in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. Le università e istituzioni AFAM provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni nonché al versamento dei contributi previdenziali.

<u>La RT</u> afferma che tale onere è sostenuto direttamente dalle Università che già attualmente sostengono tali attività con risorse proprie. Di conseguenza, non si prevedono effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbe chiarito se le nuove tipologie di collaborazioni considerate dalla norma, innovando quelle previste a legislazione vigente, non possano determinare a carico delle università oneri superiori a quelli attualmente già sostenuti con le risorse proprie disponibili a legislazione vigente, generando in tal modo oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Sul punto, si segnala che la legge n. 390 del 1991 prevede un massimo di 150 ore di collaborazione annua e non prevede il versamento di contributi a fini previdenziali ma solo per finalità infortunistiche.

Andrebbe, altresì, chiarito se anche per gli enti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, erogatori dei servizi per il diritto allo studio, le collaborazioni a favore degli studenti siano assegnate nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi)

La norma, al fine di potenziare i servizi e gli interventi che concorrono al successo formativo degli studenti, prevede il raccordo e la collaborazione tra le istituzioni erogatrici di strumenti e servizi. A tal fine il MIUR promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'impiego di risorse specifiche.

Sono previsti, altresì, protocolli ed intese sperimentali per nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio del MIUR. Nell'ambito di tali sperimentazioni è comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del MIUR. A tal fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici conseguiti e sulle eventuali linee correttive da attivare.

I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del MIUR.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere la norma, non prevede effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si rileva che la norma appare suscettibile di recare oneri aggiuntivi laddove si introduce una serie di attività istituzionali, anche finalizzate all'introduzione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, nonché attività di rendicontazione e di informazione e nella previsione recata dalla norma di garantire nell'ambito delle sperimentazioni le erogazioni dei livelli essenziali delle prestazioni.

Sul punto andrebbe, quindi, chiarito con quali risorse si farà fronte eventualmente a tali oneri e se agli stessi si potrà fare fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio degli enti interessati dalla norma.

Articolo 13

(Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari)

La norma prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni AFAM, collaborino al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché di promuovere l'attrattività del sistema universitario, e favorire altresì la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati.

Si introduce la nozione di struttura residenziale universitaria differenziata in collegi e residenze.

Le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge n. 338 del 2000, possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009, fermo restando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi.

La RT non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che non derivino oneri aggiuntivi dalla previsione di forme di collaborazione per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale da parte degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio, chiarendo in che modo tali attività si esplicheranno e con quali risorse verranno finanziate.

Articolo 18

(Sistema di finanziamento)

Commi 1-6 e 8-9

La norma delinea il sistema di finanziamento per la realizzazione del diritto allo studio, nelle more dell'attuazione delle disposizioni della legge n. 42 del 2009.

Il fabbisogno finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, i LEP a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP di cui all'articolo 8, viene coperto mediante:

- il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, istituito nello stato di previsione del MIUR e assegnato in misura proporzionale al fabbisogno finanziario relativo ai LEP;
- il gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel suddetto fondo integrativo statale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente per il fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse proprie, forme di garanzia del diritto allo studio più favorevoli di almeno il 10 per cento rispetto a quelle fissate dallo Stato in sede di definizione dei LEP. Per tale maggior impegno delle regioni, le università statali che anno sede nel territorio regionale avranno specifiche assegnazioni nel riparto del fondo integrativo statale e del fondo per il finanziamento ordinario.

A decorrere dall'anno 2012 il fondo integrativo statale è incrementato di 500.000 euro ed è, conseguentemente, ridotta per il medesimo importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 370 del 1999.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge n. 350 del 2003.

Le risorse del fondo integrativo statale confluiscono dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009. Le citate risorse non sono soggette alle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010.

Si specifica che all'erogazione degli altri strumenti e servizi essenziali ulteriori rispetto a quelli relativi alla garanzia dei LEP si provvede con risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni AFAM, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si stabilisce infine che una quota del gettito dei contributi universitari può essere destinata dalle università e dalle istituzioni AFAM all'erogazione degli interventi considerati dal decreto in esame.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere la disposizione, afferma che le risorse di cui all'articolo 7 del DM n. 198 del 2003 sono presenti nel bilancio di previsione del MIUR nel capitolo 1713. Ne consegue la possibilità di

impegnare annualmente la quota parte da ripartire tra le università per il finanziamento di progetti preordinati alla stipula di convenzioni con le aziende e gli istituiti di credito per la concessione agli studenti dei prestiti d'onore. Le suddette risorse per un importo di 500.000 euro vengono fatte confluire nel fondo integrativo in esame a decorrere dal 2012 mediante una corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 370 del 1999.

Relativamente alle residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge n. 350 del 2003 e che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio, la RT rappresenta che con DM 3 novembre 2005 sono stati definiti i criteri di riparto di 10 mln di euro per la costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi agli studenti capaci e meritevoli. La ripartizione del citato fondo è avvenuta con DM n. 67 del 2005 (Capitolo 7368 MEF - UPB 3.2.3.45). L'articolo 5 del DM 3 novembre 2005 stabilisce, al punto 2, che "la mancata attivazione entro 24 mesi del fondo di garanzia, erogato a ciascuna regione e provincia autonoma autorizza il MIUR a revocare l'assegnazione della quota non attivata. Le eventuali risorse recuperate sono conseguentemente trasferite alle regioni e province autonome che dimostrino di non aver potuto soddisfare le richieste presentate dagli studenti per carenza di risorse finanziarie, malgrado l'impegno di risorse proprie". Con nota del 6 novembre 2009 il MIUR invitato le regioni a trasmettere la prevista relazione sull'attuazione degli interventi. Dalle comunicazioni pervenute è emersa una parziale utilizzazione delle risorse da parte delle regioni. È apparso pertanto opportuno prevedere che le regioni siano autorizzate ad utilizzare le risorse residue non utilizzate a valere su tale fondo per la erogazione delle borse di studio.

Si evidenzia che il fondo integrativo destinato inizialmente ai prestiti d'onore (legge n. 390 del 1991) oggi è integralmente finalizzato alla copertura delle borse per il diritto allo studio. In base alla legge di stabilità lo stanziamento per l'anno 2012 del fondo integrativo statale è incrementato di 150 mln di euro, portando la somma complessiva a circa 175 mln di euro.

Infine la RT, relativamente all'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale nel caso in cui le regioni assicurino ai loro studenti un incremento superiore al 10 per cento della soglia di condizione economica rispetto a quanto stabilito dallo Stato per l'assicurazione dei LEP, afferma che l'assegnazione dei predetti incentivi avviene nell'ambito della disponibilità complessiva con una riduzione, quindi, per le regioni che non destinano maggiori risorse per la citata finalità.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che la previsione normativa della concessione della borsa di studio a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP di cui all'articolo 8, sembra configurare un diritto soggettivo in capo ai beneficiari e, come tale, andrebbe valutata l'idoneità dei mezzi finanziari utilizzati a copertura (fondo integrativo statale e gettito tassa regionale per il diritto allo studio). Sul punto si segnala che la norma istituisce il fondo integrativo statale ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, configurandosi quindi più come uno strumento di finanziamento per interventi speciali, che come uno strumento di finanziamento a carattere strutturale e continuativo dei LEP. Inoltre, come segnalato dalla RT si rileva che la dotazione del fondo integrativo di cui alla legge n. 390 del 1991 le cui risorse confluiscono nel citato fondo integrativo statale è stato oggetto di un consistente rifinanziamento annuale in sede di legge di stabilità per il solo anno 2012 mentre per gli anni 2013 e 2014 presenta disponibilità nettamente inferiori.

Andrebbe poi chiarito in che misura si possano corrispondere incentivi nel riparto del fondo integrativo statale nel caso in cui tutte o quasi tutte le regioni assicurino ai loro studenti un incremento superiore al 10 per cento della soglia di condizione economica rispetto a quanto stabilito dallo Stato per l'assicurazione dei LEP. Infatti, in tale evenienza, gli incentivi dovrebbero essere compensati da una riduzione di risorse nei confronti di quelle regioni che non destinano maggiori risorse. Inoltre, andrebbe chiarito come si concilierebbe la previsione di riduzione delle risorse nei confronti di alcune regioni con la finalità del fondo integrativo statale di dover garantire il fabbisogno finanziario dei LEP.

Circa la riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 370 del 1999 andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse in oggetto e la possibilità di distogliere le medesime dalle finalizzazioni previste a legislazione vigente senza detrimento di quest'ultime.

Relativamente all'autorizzazione alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge n. 350 del 2003, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi volti a specificare l'entità delle risorse non utilizzate e le modalità con cui tali risorse potranno essere utilizzate dalle regioni. Sul punto si segnala che dalla previsione normativa non risulta chiaro se le citate risorse potranno essere utilizzate per la diversa finalità dalle stesse regioni o dalle altre regioni che dimostrino di non aver potuto soddisfare le richieste presentate dagli studenti per carenza di risorse finanziarie, malgrado l'impegno di risorse proprie, così come accennato nella RT.

Comma 7

Il comma 7 sostituisce il vigente comma 21 dell'articolo 3 della citata L. 549 del 1995^4 ; in particolare è previsto che le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in tre fasce.

Nello specifico si determina la misura minima della fascia più bassa in 120 euro che si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazione (LEP); i restanti valori della tassa minima sono fatti pari a 140 euro e 160 euro per coloro che presentano rispettivamente un ISEE superiore al livello minimo o al doppio del livello minimo previsto per accedere ai LEP.

Invece il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro.

Qualora entro il 30 giugno 2012 le regioni e le province autonome non stabiliscano con leggi proprie l'importo della tassa di ciascuna fascia questa è dovuta nella misura di 140 euro.

Per gli anni accademici successivi il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

<u>La RT</u> dopo aver richiamato il contenuto del citato nuovo comma 21 dell'articolo 3 della L. 549 del 1995, stima un gettito complessivo pari a circa 230 mln di euro in quanto la popolazione universitaria è composta da circa 1.600.000 studenti che pagano la tassa regionale per il diritto allo studio.

15

⁴ Si rammenta che il vigente articolo 3, comma 21 della L. 549 del 1995 prevede che le regioni e le province autonome determinano l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120.000 ed entro il limite massimo di lire 200.000.

Al riguardo, pur non essendo indicata la modalità di calcolo dal quale deriva un gettito complessivo di circa 230 mln di euro, si evince che la stima del maggior gettito sembra basata sul minor importo della tassa in discorso di 140 euro (in particolare la stima del gettito si ottiene moltiplicando gli studenti universitari paganti per 143,75 euro).

In mancanza di ulteriori informazioni, sembra doversi concludere che la stima del maggior gettito è stata effettuata senza tener conto di quanto già viene incassato in base alla vigente legislazione a titolo di tassa regionale universitaria, peraltro interamente devoluta, ai sensi del vigente comma 23 del citato articolo 3 della L. 549 del 1995, alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla L. 390 del 1991.

Da ciò deriva che una stima prudenziale del maggior gettito atteso dalla nuova disposizione, che raddoppia i limiti minimo e massimo della tassa in discorso e ne prevede anche una graduazione in ragione del livello di ISEE presentato dal beneficiario, non si sarebbe dovuta limitare a considerare semplicemente il prodotto tra la popolazione di studenti universitari ed uno dei valori intermedi della tassa regionale universitaria, ma avrebbe dovuto tener conto delle nuove situazioni di esonero previste dalla disciplina in esame (che, come si ribadisce contempla una nuova graduazione della tassa in ragione del valore dell'ISEE), ipotizzando quindi una percentuale di soggetti che avrebbero diritto all'esonero totale o parziale.

In mancanza quindi di ogni ulteriore indicazione in RT, che consenta di verificare la congruità del maggior gettito atteso, si chiedono chiarimenti al Governo.

Articolo 19 (Disponibilità finanziaria)

La norma precisa che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema di decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

<u>La RT</u> precisa che per l'anno 2012 le risorse ammontano a 24,9 mln di euro, importo integrato per 150 mln di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 25 del disegno di legge di stabilità⁵ per l'anno 2012.

<u>Al riguardo</u>, si rinvia a quanto affermato all'articolo 18 circa l'idoneità del fondo integrativo statale ad assicurare il fabbisogno finanziario per la concessione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP.

Articolo 20

(Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario)

L'articolo prevede che con decreto ministeriale sia istituito presso la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario con il compito di creare un sistema informativo per l'attuazione del diritto allo studio, procedere ad analisi, confronti e ricerche, presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'osservatorio è composto dai rappresentanti dell'amministrazione centrale, delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, delle varie componenti universitarie e da esperti del settore, designati con decreto ministeriale con carica triennale.

Con cadenza annuale l'Osservatorio presenta al MIUR una relazione sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.

Ai componenti l'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

<u>La RT</u> afferma che il funzionamento di tale organismo non presenta oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

<u>Al riguardo</u>, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe assicurato che anche per le attività amministrative di supporto all'Osservatorio, si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente.

 $^{^{5}}$ Legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012).

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url http://www.senato.it/documentazione/bilancio